

**Rappresentazione delle modifiche rispetto al diritto vigente****Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01)**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Avamprogetto del ... da porre in consultazione</b>
<p><i>Ingresso</i></p> <p>visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1979</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale <sup>1</sup>,</p>
<p><b>Art. 7</b> Definizioni</p> <p>...</p> <p><sup>5bis</sup> Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.</p> <p><sup>5ter</sup> Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.</p> <p><sup>5quater</sup> Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.</p> <p><sup>6</sup> Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.</p> <p>...</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 5quinquies e 5sexties</i></p> <p><sup>5quinquies</sup> Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che, a seguito di attività antropiche, sono introdotti intenzionalmente o involontariamente in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale.</p> <p><sup>5sexties</sup> Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, mettere in pericolo l'ambiente o l'uomo oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.</p>
<p><b>Capitolo 3: Utilizzazione di organismi</b></p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 29a</i></p> <p><b>Capitolo 3: Organismi</b></p>

<sup>1</sup> RS 101

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p><b>Art. 29f</b> Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d'impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all'articolo 29a.</p> <p><sup>2</sup> In particolare, il Consiglio federale può:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito;</li> <li>b. subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi;</li> <li>c. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l'apparizione;</li> <li>d. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;</li> <li>e. prescrivere indagini a lungo termine per l'utilizzazione di determinati organismi;</li> <li>f. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d'autorizzazione.</li> </ol>	<p><i>Art. 29fcpv. 3 e 4</i></p> <p><sup>3</sup> Per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo prevede le misure seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. misure contro l'introduzione involontaria in Svizzera;</li> <li>b. su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti: misure di lotta.</li> </ol> <p><sup>4</sup> Stabilisce, di concerto con i Cantoni, gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo.</p>
	<p><i>Art. 29fbis</i> Prescrizioni dei Cantoni e rapporto</p> <p><sup>1</sup> Al di fuori delle superfici di cui all'articolo 29f capoverso 3 lettera b, i Cantoni possono prevedere le misure seguenti per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l'articolo 29f capoverso 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. misure di lotta;</li> <li>b. misure contro la diffusione involontaria.</li> </ol> <p><sup>2</sup> I Cantoni coordinano l'attuazione tra loro e, se necessario, con la Confederazione. Fanno regolarmente rapporto alla Confederazione.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p><b>Art. 35c</b> Obbligo di pagare la tassa e procedura</p> <p><sup>1</sup> Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.</p> <p><sup>2</sup> Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.</p> <p><sup>3bis</sup> ...</p> <p><sup>4</sup> Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.</p>	<p><i>Art. 35c cpv. 4</i></p> <p><sup>4</sup> Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.</p>
<p><b>Art. 41</b> Competenze esecutive della Confederazione</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a<sup>bis</sup>–32a<sup>septies</sup> (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.</p> <p>...</p>	<p><i>Art. 41 cpv. 1</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29f (organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a<sup>bis</sup>–32a<sup>septies</sup> (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali</p>

Diritto vigente	Avamprogetto del ... da porre in consultazione
<p><b>Art. 65</b> Diritto cantonale sulla protezione dell'ambiente</p> <p><sup>1</sup> Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell'interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.</p> <p><sup>2</sup> I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l'utilizzazione di sostanze o organismi. Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.</p>	<p><i>Art. 65 cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Le disposizioni concernenti le misure di cui all'articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 1 contro gli organismi alloctoni invasivi non rientrano nel capoverso 2.</p>